

COMUNE DI CREMONA
17 GIU. 2026
UFFICIO PROTOCOLLO



COMUNE DI CREMONA
Servizio Segreteria Consigliare
RICEVUTO
IL 16 GIU. 2026
ORE 13:00
L'ADDETTO

J. M. Zell

| | |
|--|----------------------------|
| COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE | |
| 0054791 | 17/06/2026 |
| 1.8.2-A | Ufficio Consiglio Comunale |

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CREMONA

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Modifica del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" – Introduzione della procedura a evidenza pubblica per importi superiori a € 10.000,00.

Premesso che:

- L'assegnazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari di un ente pubblico a soggetti terzi costituisce un'attività discrezionale che richiede la massima evidenza pubblica, al fine di garantire la parità di trattamento tra i cittadini, gli operatori economici e le associazioni del terzo settore;
- L'Articolo 12 della Legge 241/1990 stabilisce in modo tassativo che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- Le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.) richiedono la massima trasparenza, parità di trattamento e tracciabilità nell'uso delle risorse pubbliche;
- La giurisprudenza amministrativa consolidata (Consiglio di Stato e TAR) chiarisce che i criteri astratti contenuti in un regolamento comunale non esauriscono affatto l'obbligo di predeterminazione imposto dall'Art. 12 della Legge 241/1990.

Evidenziato che:

- Il Comune di Cremona ha adottato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 102/19074 del 30.03.1992 il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici", modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 18 dicembre 2006 e n. 60 del 1 dicembre 2008, al fine di supportare le realtà associative e culturali del territorio;
- In applicazione del citato Regolamento il Comune di Cremona ha erogato negli ultimi anni contributi e sussidi di rilevante entità economica a favore di soggetti terzi attraverso lo strumento dei protocolli d'intesa approvati dalla Giunta Comunale senza una preventiva procedura comparativa ad evidenza pubblica;
- Nel primo semestre del 2026 il Comune di Cremona ha assegnato in maniera diretta e discrezionale sovvenzioni tramite la stipula di protocolli d'intesa senza previa evidenza pubblica/ manifestazione di interesse per un importo di **euro 240.000,00**.
- L'erogazione diretta di ingenti risorse pubbliche (pari o superiori a decine di migliaia di euro) a favore di singoli soggetti, attuata tramite protocolli d'intesa di Giunta senza una preventiva procedura ad evidenza pubblica, impedisce la declinazione ex ante di parametri oggettivi di valutazione (es. punteggi, requisiti di efficienza, costi-benefici) e la necessaria comparazione tra progetti concorrenti;
- Tale pratica trasforma la predeterminazione dei criteri in una scelta fiduciaria operata ex post, configurando un potenziale vizio di legittimità per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa;
- Sebbene tali procedure siano formalmente giustificate dal principio di sussidiarietà orizzontale e dall'assenza di finalità commerciali, l'assegnazione diretta di cifre ingenti per più anni agli stessi soggetti rischia di limitare l'accesso alle risorse pubbliche da parte di altre realtà meritevoli del territorio (nuove associazioni giovanili o culturali emergenti) e di ridurre la necessaria trasparenza amministrativa;
- Lo strumento del protocollo d'intesa serve certamente a sancire una collaborazione strategica, ma non può essere lo strumento giuridico con cui si spostano ingenti risorse di denaro pubblico a un soggetto terzo senza una procedura comparativa a monte o senza una motivazione d'urgenza o infungibilità. In diritto amministrativo, un servizio è infungibile solo quando esiste un unico e solo soggetto in grado di realizzarlo, per ragioni tecniche, artistiche o di tutela di diritti esclusivi. L'attività di animazione culturale di un territorio è un mercato concorrenziale. Il fatto che un determinato soggetto organizzzi da anni una certa manifestazione/evento dimostra l'esperienza dello stesso, ma non significa che sul mercato (o nel Terzo Settore) non esistano altri soggetti capaci di organizzare eventi simili. Il Comune ha l'obbligo di verificare se sul mercato esistano altri operatori capaci di generare un analogo indotto culturale e turistico con progetti diversi o a costi inferiori;

- I giudici amministrativi hanno chiarito come l'apprezzamento dell'alto valore artistico degli eventi artistici non può essere, al tempo stesso, motivazione della loro scelta e giustificazione del mancato svolgimento di una procedura comparativa, come se solamente quelle manifestazioni organizzate proprio dalle associazioni culturali beneficiarie possano, ab origine, e senza necessità di confronto inter alias, rispondere alle aspettative dell'amministrazione.

Considerato che:

- La scelta politica di sostenere eventi culturali di rilievo e di garantirne la gratuità per la cittadinanza rappresenta un valore condiviso per lo sviluppo turistico e giovanile della città;

-L'attuale Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni non individua specifiche soglie di valore oltre le quali scatta l'obbligo di esperire una previa procedura comparativa attraverso una manifestazione di interesse;

- E' necessario contemperare l'autonomia gestionale dell'Ente e la valorizzazione del terzo settore e delle realtà associative locali con i principi di rotazione, concorrenza e trasparenza;

- L'introduzione di una soglia economica prestabilita, oltre la quale sia obbligatorio attivare una procedura di evidenza pubblica (avviso pubblico o manifestazione di interesse), rappresenta una tutela fondamentale sia per l'efficacia della spesa pubblica sia per la credibilità istituzionale dell'Ente ed è lo strumento più idoneo per garantire il rispetto dell'Art. 12 della Legge 241/1990 e per garantire l'operato dell'Ente e dei suoi dirigenti;

- La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 1, commi da 125 a 129, individua nella soglia di 10.000 euro su base annuale il limite oltre il quale scatta l'obbligo di trasparenza e pubblicità per i vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni;

- Il superamento di tale soglia configura un interesse pubblico rilevante, che giustifica l'adozione di procedure selettive e di confronto competitivo a monte dell'assegnazione stessa.

Tutto ciò premesso e considerato

Si impegna il Sindaco e la Giunta

1. Ad avviare un iter di revisione del "*Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi*" del Comune di Cremona che preveda per l'assegnazione di vantaggi economici, stanziamenti, sussidi e contributi straordinari in ambito culturale e turistico a soggetti terzi di importo complessivo superiore a € 10.000,00 per singola iniziativa o rassegna, l'obbligo tassativo di procedere inderogabilmente mediante

procedure ad evidenza pubblica garantendo i principi di concorrenza e rotazione;

2. a prevedere che tali procedure predeterminino in modo chiaro, oggettivo e misurabile i criteri di valutazione e di assegnazione delle risorse al fine di raccogliere e valutare comparativamente le proposte progettuali del territorio, garantendo la massima trasparenza e partecipazione;

3. a prevedere che eventuali deroghe a tale obbligo siano consentite esclusivamente per ragioni di eccezionale e indifferibile urgenza o per progetti caratterizzati da una certificata e oggettiva unicità artistica/culturale, da motivare analiticamente all'interno dell'atto di indirizzo politico e della relativa determina dirigenziale.

Maria Vittoria Ceraso

(Capo gruppo Lista civica Oggi per Domani)

